

Delibera n. 49/2021

**Avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. a), del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, nei confronti di Tamagnone S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 aprile 2021

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)"*;

**VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale *"La presente direttiva si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali"*;

- l'articolo 13, paragrafo 9, ai sensi del quale *"In base all'esperienza degli organismi di regolamentazione e degli operatori degli impianti di servizio e in base alle attività della rete (...) la Commissione può adottare misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati nel quadro degli impianti di servizio di cui all'Allegato II, punti da 2 a 4"*;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare:

- l'articolo 4, paragrafo 1, ai sensi del quale *"Gli operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili"*;

- l'articolo 4, paragrafo 2, ai sensi del quale *"La descrizione dell'impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento (...) d) una descrizione di tutti i servizi ferroviari"*

*che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari)";*

## VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito: d.lgs. 112/2015), come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. a), ai sensi del quale: *"Il presente decreto disciplina (...) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia";*

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale: *"Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto";*

- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale: *"Per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto";*

- l'articolo 3, e in particolare il comma 1, lettera ss), che definisce l'impianto raccordato come *"l'impianto di proprietà di soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo";*

- l'articolo 13, comma 13, ai sensi del quale *"Le procedure e i criteri relativi all'accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all'art. 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";*

- l'articolo 37, comma 14, lett. a), ai sensi del quale: *"L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: (...) a) in caso violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente*

*all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";*

**VISTO**

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: "Regolamento sanzionatorio");

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari*", e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, e in particolare:

- il punto 1 della misura 3, ai sensi del quale: "*Le misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria*";

- il punto 2, lettera e), ai sensi del quale si intende per "*impianto interconnesso: l'impianto, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, interconnesso direttamente o indirettamente all'infrastruttura ferroviaria mediante uno o più binari; rientra in tale fattispecie l'impianto raccordato, come definito dal d.lgs. 112/2015, articolo 3, comma 1, lettera ss)*";

- il punto 3 della misura 3, ai sensi del quale: "*Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3*";

- il punto 17, ai sensi del quale: "*Per la violazione delle misure del presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015*";

**CONSIDERATO**

che la delibera n. 130/2019 stabilisce misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione e dal d.lgs. n. 112/2015, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, al fine di consolidare e integrare gli atti di regolazione emanati dall'Autorità nella materia oggetto della stessa delibera n. 130/2019;

**VISTA**

la nota prot. ART 13583/2019 del 28 ottobre 2019 con la quale, nelle more del termine di adempimento, è stato richiesto a Tamagnone S.r.l. (di seguito anche: "Società"), in qualità di gestore di impianti interconnessi alle reti ferroviarie, di

notificare, nel termine previsto, la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

**VISTE** le note prot. ART 2647/2020, del 18 febbraio 2020, e prot. ART 4760/2020, del 25 marzo 2020, con le quali la Società è stata sollecitata ad effettuare la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

**VISTA** la nota prot. ART 19821/2020, del 14 dicembre 2020, con la quale Società – non avendo ancora provveduto a trasmettere la citata dichiarazione, nonostante i ripetuti solleciti - è stata diffidata ad adempiere alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 entro il termine del 9 gennaio 2021;

**RILEVATO** che tutte le suddette note di sollecito rivolte a Tamagnone S.r.l. sono rimaste prive di effetti;

**VISTA** altresì, la nota prot. ART 397/2021, del 13 gennaio 2021, con la quale è stato richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: "RFI" o "Gestore"), quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, di trasmettere copia di eventuali contratti di raccordo in essere con Tamagnone S.r.l.;

**VISTA** la relativa nota di riscontro di RFI prot. ART 996/2021, del 25 gennaio 2021, e la documentazione ad essa allegata;

**VISTA** la successiva richiesta di chiarimenti e documentazione trasmessa a RFI con nota dell'Autorità prot. 2124/2021, del 15 febbraio 2021;

**VISTA** la relativa nota di riscontro di RFI prot. ART 2616/2021, del 1° marzo 2021, e la documentazione ad essa allegata;

**VISTA** la documentazione agli atti dell'Autorità, (prot. ART 7104/2019 del 28 giugno 2019 e prot. ART 8007/2019 de 16 luglio 2019) da cui risulta che Tamagnone S.r.l., inoltre, gestisce un impianto di servizio sito in Orbassano, di proprietà della società Mercitalia Logistics S.p.A.;

**CONSIDERATO** che dalla documentazione trasmessa da RFI, da ultimo con la citata nota prot. ART 2616/2021, risulta che la Società gestisce un raccordo ferroviario con allaccio nella stazione di Avigliana, in forza di un contratto, scaduto e in proroga di fatto, con lo stesso Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

**CONSIDERATO** altresì, che dalla documentazione agli atti la Società risulta operare su un impianto, sito in Orbassano, di proprietà della società Mercitalia Logistics S.p.A.;

**CONSIDERATO** pertanto, che la Società, in qualità di gestore di impianti interconnessi, era tenuta a trasmettere all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione della delibera n. 130/2019, come previsto dalla misura 3.3 dell'Allegato A alla medesima delibera;

**CONSIDERATO** dunque, che dalla documentazione agli atti, appare emergere la violazione, da parte di Tamagnone S.r.l. dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112/2015, per aver violato la disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, mancando di ottemperare alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in quanto non ha provveduto a notificare all'Autorità la

dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;

**CONSIDERATO**

inoltre, che la dichiarazione di appartenenza, quale obbligo informativo di carattere sostanziale, rappresenta un adempimento necessario e propedeutico all'applicazione nei confronti dei gestori degli impianti interconnessi delle ulteriori misure di regolazione concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, di cui all'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

**RITENUTO**

che Tamagnone S.r.l. sia tenuta ad adempiere alle misure di regolazione adottate dall'Autorità con la citata delibera n. 130/2019 e, contestualmente, a rispettare la disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi;

**RITENUTO**

pertanto, che sussistano i presupposti per l'avvio, nei confronti di Tamagnone S.r.l., di un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. a), del d.lgs. 112/2015, per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Tamagnone S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, come, da ultimo, modificato con delibera n. 160/2020, del 15 settembre 2020;

7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Tamagnone S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 8 aprile 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)